STUDIO DI CONSULENZA LEGALE AZIENDALE E TRIBUTARIA

BATTAGLIONI

Via G. Oberdan n. 5 – 62029 Tolentino (MC) – Tel/Fax 0733 - 966311

STEFANO BATTAGLIONI

- *Commercialista - Albo nr.197 MC*
- *Revisore Contabile*
- *Economista d'Impresa*
- *Consulente Tecnico del Giudice*

Circolare n. 3 del 24/09/2009

OGGETTO: sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio

In data 03/08/2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un Avviso comune per la sospensione dei debiti verso il sistema creditizio con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese in difficoltà nell'attuale congiuntura economica.

L'Accordo prevede in particolare tre specifiche misure:

⇒ Sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui;

⇒ Sospensione per 12 mesi della quota capitale dei canoni di leasing immobiliare e per 6 mesi della quota capitale dei canoni di leasing mobiliare;

⇒ Allungamento a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti.

Le condizioni per poter presentare domanda di moratoria sono:

- Le PMI devono avere adeguate prospettive economiche e devono essere in grado di provare la continuità aziendale anche se, a causa della crisi, presentano temporanee difficoltà finanziarie;
- Alla data del 30/09/2008 le imprese dovevano avere esclusivamente posizioni classificate dalla banca "in bonis", cioè posizioni non classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturate, scadute e sconfinanti;
- Alla data di presentazione della domanda di moratoria, le imprese non devono avere posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza e procedure esecutive in corso;
- Per la sospensione, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda.

La sospensione riguarda solo la quota capitale; pertanto gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

L'operazione di sospensione non comporta un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determina l'applicazione di interessi di mora né commissioni o spese di istruttoria, né garanzie aggiuntive.

La banca che ha aderito all'Accordo effettua una propria istruttoria per valutare caso per caso le singole posizioni e deve darne risposta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Per informazioni in merito alla presentazione della domanda di sospensione potete rivolgerVi alla responsabile Monia Di Nisio telefonando ai numeri 0733 –966311/960947.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.